

CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 19 NOV. 2015

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI TRA I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT 4 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaquindici, il giorno *19* del mese di *NOVEMBRE* alle ore *13.00* nella sede municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr.ssa Erminia OCELLO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale – assistita dal Vice *Segretario dr. Lucio Junior Ranaldi* -, procede, con i poteri del Consiglio Comunale, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, in ordine al quale è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

03.11.2015

IL DIRIGENTE
(Dott. Giampiero Negossi)

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

05.11.2015

LA DIRIGENTE
(dr.ssa Ada NASTI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista** la L.R. 09.08.1996, n. 38 recante norme in materia di "Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali"
- Vista** la L. 08.11.2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Vista** la D.G.R. n. 136 del 25.03.2014 avente per oggetto: "L.R. n. 38/96 art. 51 - Approvazione documento concernente - Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera c) della L.R. 38/96 per la redazione dei Piani sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014;
- Preso atto** che la Regione Lazio, nelle linee guida allegate alla DGR 136/2014 al punto 3.1.1. nell'affrontare la questione della gestione associata dei distretti socio sanitari;
- ha stabilito la necessità del superamento del modello fondato sull'accordo di programma, non ulteriormente utilizzabile per i limiti applicativi palesati;
 - ha indicato prioritariamente agli Enti Locali la Convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 quale modalità idonea per regolare i rapporti intercomunali e assicurare una più efficiente ed efficace gestione associata dei servizi sociali negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 47 comma 1, lettera c) della L.R. n. 38/96, ferma restando la possibilità di passare successivamente a forme più stabili;
- Vista** la DGR n. 395 del 24.06.2014 con la quale la Regione Lazio ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 38/96 ed in relazione alla DGR n. 136/2014 approvava uno schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali oltre che lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio di Piano degli ambiti territoriali così come individuati;
- Rilevato** che lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali deve essere approvata dai Consigli Comunali di ogni singolo Comune del Distretto socio sanitario;
- Preso atto** che in data 8 Ottobre 2015, lo schema di convenzione è stato approvato dal Comitato Istituzionale dei Sindaci;
- Visto** lo schema di Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali;
- Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi, rispettivamente, dal Dirigente del Dipartimento "Attività produttive, socio-culturali, turistiche e sportive, gare e contratti" e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- Visto** il vigente Statuto Comunale;
- Visto** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e ss.mm. (Testo Unico degli Enti Locali);

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, lo schema di convenzione per la gestione associata della materie sociali, socio assistenziali e socio sanitarie tra i Comuni del Distretto socio sanitario LT 4 che allegato alla presente ne forma parte integrante e

sostanziale;

2. di **DICHIARARE**, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO FONDI – TERRACINA LT 4**

I Comuni di
Campodimele
Fondi
Lenola
Monte San Biagio
San Felice Circeo
Sperlonga
Terracina

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
Oggetto**

1. I Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, facenti parte dell'ambito territoriale Fondi – Terracina LT4, convengono di programmare e gestire in forma associata i servizi sociali distrettuali di cui alla L.R. n. 38/96 come individuati all'articolo 3.
2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

**Articolo 2
Finalità**

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
- c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d) assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- e) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
- f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g) garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

**Articolo 3
Servizi sociali distrettuali**

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

- a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 328/2000;

- b. i servizi sociali a rilevanza sanitaria;
- c. i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata;
- d. altri servizi individuati da parte del Comitato Istituzionale di cui all'articolo 4 secondo i criteri di complessità e il principio di adeguatezza.

Articolo 4 **Comitato Istituzionale**

1. Il Comitato Istituzionale, composto dai sindaci dei Comuni che aderiscono alla convenzione o da loro delegati è l'organo che:
 - a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
 - b) designa il Comune o Ente capofila per un periodo coincidente con quello della durata della convenzione;
 - c) approva il Piano Sociale di Zona e sottoscrive il relativo accordo di programma con la ASL di riferimento, verificandone l'attuazione;
 - d) coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;
 - e) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - f) stabilisce i criteri di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore dell'Ufficio di Piano;
 - g) adotta strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio - assistenziali e sociosanitari nel distretto e in particolare:
 1. il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale
 2. il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 3. il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
 4. il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per l'attuazione dei servizi del Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.
4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, provvede alla concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore, attua il coordinamento con la ASL di riferimento.
5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.

Articolo 5 **Obblighi dei Comuni**

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 9

Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono costituite da quelle proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, che insieme concorrono a formare il budget di distretto.
2. Le quote di compartecipazione dei comuni convenzionati di cui all'articolo 5, comma 2, sono definite in proporzione alla popolazione residente, salvo diverse determinazioni del Comitato istituzionale.
3. Alle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse umane di cui all'articolo 8, si fa fronte con una quota del budget di distretto definita dal Comitato istituzionale.

Art. 10

Documenti contabili

1. Il Comitato Istituzionale, in coerenza con il bilancio del Comune o Ente capofila, approva un documento contabile preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
2. Prima dell'invio della relativa documentazione nel rispetto delle scadenze prescritte dalla Giunta Regionale, il Responsabile dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo (rendiconto annuale) della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle indicazioni del Comune o Ente capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad approvare il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio assistenziale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati.

Articolo 11

Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data della stipula della stessa e dovrà essere rinnovata esplicitamente per il periodo successivo nel corso dell'ultimo semestre di vigenza.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.
3. Il recesso di uno o più comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.
4. I comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non sono destinatari dei servizi distrettuali di cui all'articolo 3.

Articolo 12

Controversie

Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un comune dalla convenzione, il Comune o Ente capofila richiede l'attivazione di un apposito tavolo di regolazione e composizione delle controversie presso la Regione Lazio.

Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Erminia OCELLO



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Lucio Junior RANALDI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 23 NOV. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 23 NOV. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Valentina Di Mauro)



LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
